

Deliberazione della Giunta Regionale 12 ottobre 2026, n. 5-3158

S.C.R. Piemonte S.p.A. Assemblea del 13 ottobre 2026 in prima convocazione e del 20 ottobre 2026 in seconda convocazione. Indirizzi al Rappresentante regionale.



Seduta N° 194

Adunanza 12 OTTOBRE 2026

Il giorno 12 del mese di ottobre duemilaventisei alle ore 10:30 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, in deroga al Regolamento della Giunta regionale con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori

Paolo BONGIOANNI - Enrico BUSSALINO - Marco GALLO - Federico RIBOLDI

DGR 5-3158/2026/XII

OGGETTO:

S.C.R. Piemonte S.p.A. Assemblea del 13 ottobre 2026 in prima convocazione e del 20 ottobre 2026 in seconda convocazione. Indirizzi al Rappresentante regionale.

A relazione di: Cameroni

Premesso che:

- la società S.C.R. Piemonte SpA è stata costituita il 21 dicembre 2007 ai sensi della Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 *“Costituzione della Società di committenza Regione Piemonte spa (SCR - Piemonte spa). Soppressione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES – Piemonte)”* e, ai sensi dell'art. 4.4. dello Statuto sociale approvato con D.G.R. n. 15-6989 del 5 giugno 2023, svolge le funzioni di centrale di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, di stazione unica appaltante e di soggetto aggregatore;

- ai sensi dell'art. 1, comma 1.1, dello Statuto sociale approvato con D.G.R. n. 15-6989 del 5 giugno 2023: *“quando non opera in veste di stazione appaltante, SCR opera come società in house della Regione Piemonte”*;

- è società *“a socio unico, partecipata totalmente dalla Regione Piemonte”* ai sensi dell'art. 2, comma 2.1, dello Statuto sociale;

- la società è controllata ex art.2359 c.c. dalla Regione Piemonte con una quota di partecipazione del 100% del capitale sociale in forza della D.G.R. n. 2-2101/2025/XII del 29 dicembre 2025;

Preso atto della comunicazione ns.prot. n. 00131130 del 10 settembre 2026, con la quale è convocata per il giorno 13 ottobre 2026 in prima convocazione e per il giorno 20 ottobre 2026 in seconda convocazione l'assemblea di S.C.R. Piemonte S.p.a. con il seguente Ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

1. Comunicazioni del Presidente;

2. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione quale *“Datore di Lavoro”* di S.C.R. Piemonte S.p.a. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

3. Varie ed eventuali.

PARTE STRAORDINARIA

1. Statuto sociale S.C.R. Piemonte S.p.A. Recepimento modifiche statutarie.

Dato atto che, per quanto riguarda il punto n. 2 all'ordine del giorno della parte ordinaria, dall'istruttoria svolta dal Settore *"Indirizzi e controlli delle società partecipate"* della Direzione regionale *"Istruzione e Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro"* emerge quanto segue:

- in data 25 agosto 2026, con nota prot. n. 00129832, è pervenuta al Settore *"Indirizzi e controlli società partecipate"* la proposta deliberata dal Consiglio di Amministrazione della società nella seduta del 31 luglio 2026, in ordine all'attribuzione delle deleghe gestorie e di spesa in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'assunzione della qualifica di Datore di Lavoro ex art. 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 conferendogli tutti i poteri di organizzazione, direzione, gestione e controllo necessari, nonché piena, totale e autonoma capacità di spesa, senza alcun limite di importo, per tutti gli interventi strutturali, organizzativi, formativi e di prevenzione imposti dalla legge;

- la deliberazione consiliare ritiene *"opportuno individuare un unico soggetto quale Datore di lavoro, anziché mantenere tale responsabilità in capo all'organo collegiale. Tale soluzione risponderebbe, in primo luogo, a esigenze di carattere operativo, in quanto la normativa in materia di salute e sicurezza attribuisce al Datore di lavoro specifiche responsabilità e poteri, anche con riferimento a situazioni di urgenza e necessità, rendendo preferibile la presenza di un unico referente chiaramente identificato. Viene inoltre evidenziato che l'individuazione di una singola persona fisica quale Datore di lavoro consentirebbe una più chiara attribuzione delle responsabilità e, sotto il profilo sanzionatorio, eviterebbe la moltiplicazione delle conseguenze in relazione ai singoli componenti dell'organo collegiale"*;

- l'art. 11.1 dello Statuto di S.C.R. Piemonte S.p.A., prevede che: *"Fatto salvo quanto contenuto in altri articoli, all'Organo amministrativo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge ed il presente statuto riservano agli altri organi sociali"*;

- l'art. 11.3 dello Statuto di S.C.R. Piemonte S.p.A. prevede che: *"Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea"*;

- l'art. 10.2, lett. e) dello Statuto di S.C.R. Piemonte S.p.A., prevede che il Presidente esercita *"ogni altro potere delegato dal Consiglio di Amministrazione, quando esistente, qualora autorizzato dall'Assemblea"*;

- l'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *"Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro"* definisce il *"Datore di Lavoro"* come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa;

- il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione Penale (*ex multis* Sez. IV, n. 49732/2014; Sezioni Unite n. 38343/2014; Sez. IV n. 22606/2017) stabilisce il principio secondo cui, nelle società di capitali, gli obblighi di garanzia e le relative responsabilità in materia di prevenzione degli infortuni gravano solidalmente su tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, a meno che non vi sia una inequivocabile, formale e specifica attribuzione di poteri decisionali e di adeguata autonomia di spesa in capo ad uno o più amministratori specificamente individuati;

- la citata proposta di attribuzione di specifiche deleghe gestorie e di spesa al Presidente per l'assunzione della qualifica di Datore di Lavoro è conforme alla previsione statutaria di cui all'art. 11 comma 4, nonché al consolidato orientamento giurisprudenziale.

Ritenuto pertanto di esprimersi favorevolmente alla autorizzazione su tale proposta dando istruzioni in tal senso al proprio rappresentante in sede assembleare.

Dato atto che, per quanto riguarda il punto n. 1 all'ordine del giorno della parte straordinaria, dall'istruttoria svolta dal Settore *"Indirizzi e controlli delle società partecipate"* della Direzione regionale *"Istruzione e Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro"* emerge quanto segue:

- in data 8 settembre 2026 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato una proposta di modifica al vigente Statuto della società, già approvato con D.G.R. n. 15-6989 del 5 giugno 2023, trasmettendone comunicazione al Settore *"Indirizzi e controlli società partecipate della Regione Piemonte"* con la già sopra richiamata nota prot. n. 00131130, come di seguito indicata:

- all'art. 8 del vigente Statuto societario si elimina il limite di rieleggibilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in analogia a quanto già previsto dai rispettivi Statuti per le altre società a partecipazione o controllo regionale;

- ai sensi dell'art. 7.2 dello Statuto di S.C.R. Piemonte S.p.A.: *"L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente Statuto, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza"*;

- ai sensi dell'art. 2, comma 4 della l.r. n. 19/2007: *"La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, approva lo statuto della SCR-Piemonte spa"*;

- con la già richiamata D.G.R. n. 15-6989 del 5 giugno 2023 la Giunta Regionale ha approvato alcune modifiche dello Statuto sociale di S.C.R. Piemonte S.p.A., tra cui quella relativa all'art. 8 concernente la durata dell'incarico dell'organo amministrativo come sopra già esplicitata dopo avere acquisito il parere della commissione sopra menzionato di cui si dava atto nella citata deliberazione;

- tale modifica statutaria non è stata tuttavia deliberata nell'assemblea straordinaria del 6 giugno 2023;

- la modifica proposta risulta coerente con le analoghe disposizioni previste negli statuti delle altre società a partecipazione regionale e conforme alla normativa in materia societaria.

Ritenuto pertanto di esprimersi favorevolmente alla modifica delle vigenti disposizioni statutarie e al testo di Statuto sociale conseguente che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1), fornendo indirizzo in tal senso al proprio rappresentante che interverrà all'assemblea straordinaria convocata per il 13 ottobre 2026 in prima convocazione e per il giorno 20 ottobre 2026 in seconda convocazione.

Visti:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

- la D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 *"Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione"*, integrata dalla D.G.R. n. 83-7989 del 18 dicembre 2023 *"Modifiche al Regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale). Approvazione"*;

- la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 *"Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361"*;

- la D.G.R. n. 37-615/2024 del 20 dicembre 2024 *"D.Lgs. n. 286/1999. Disposizioni, in conformità alla D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabile afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di provvedimenti del Presidente della Regione (decreti ed ordinanze). Revoca della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017"*.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra

richiamata, il presente provvedimento non comporta oneri diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto le attribuzioni di deleghe e le modifiche statutarie non comportano costi a carico della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111/2024/XI del 25 gennaio 2024.

Per tutto quanto sopra,
la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di dare indirizzo al rappresentante regionale che interverrà all'Assemblea dei Soci di S.C.R. Piemonte S.p.A. convocata per il 13 ottobre 2026 in prima convocazione e per il giorno 20 ottobre 2026 in seconda convocazione:

- relativamente al punto 2 dell'ordine del giorno in parte ordinaria di esprimersi favorevolmente alla proposta di attribuire specifiche deleghe al Presidente della società come dettagliate in premessa;

- relativamente al punto 1 dell'ordine del giorno in parte straordinaria di esprimersi favorevolmente alla modifica statutaria come in premessa indicata e quindi al testo di Statuto sociale conseguente che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);

- *che il presente provvedimento non comporta oneri diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.*

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-3158-2026-All_1-SCR_recepimento_modifiche_Statuto.pdf

1.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Recepimento modifiche Statutarie S.C.R.

Articolo 8 “Organo Amministrativo” Vigente	Articolo 8 “Organo Amministrativo” Recepimento modifiche
8.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico o, ricorrendone i presupposti, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, incluso il Presidente.	8.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico o, ricorrendone i presupposti, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, incluso il Presidente.
8.2 I membri dell’Organo amministrativo (sia esso monocratico che collegiale) sono nominati e revocati, ai sensi dell'art. 2449 del Codice civile, dalla Giunta regionale che, in caso di organo amministrativo collegiale, deve assicurare il rispetto del principio di equilibrio tra i generi secondo i criteri stabiliti dalla legge 120/2011.	8.2 I membri dell’Organo amministrativo (sia esso monocratico che collegiale) sono nominati e revocati, ai sensi dell'art. 2449 del Codice civile, dalla Giunta regionale che, in caso di organo amministrativo collegiale, deve assicurare il rispetto del principio di equilibrio tra i generi secondo i criteri stabiliti dalla legge 120/2011.
8.3 Nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l’assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale.	8.3 Nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l’assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale.
8.4 Una quota non inferiore ai limiti previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali, del compenso spettante agli amministratori esecutivi deve essere legata al riconoscimento della capacità di influire positivamente sull’andamento gestionale della società, ovvero al raggiungimento di obiettivi specifici, indicati dai soci. Il Consiglio di Amministrazione riferisce all’assemblea convocata ai sensi dell’art. 2364 comma 2 del c.c. in merito al conseguimento degli obiettivi affidati agli amministratori con riferimento alla parte variabile della retribuzione.	8.4 Una quota non inferiore ai limiti previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali, del compenso spettante agli amministratori esecutivi deve essere legata al riconoscimento della capacità di influire positivamente sull’andamento gestionale della società, ovvero al raggiungimento di obiettivi specifici, indicati dai soci. Il Consiglio di Amministrazione riferisce all’assemblea convocata ai sensi dell’art. 2364 comma 2 del c.c. in merito al conseguimento degli obiettivi affidati agli amministratori con riferimento alla parte variabile della retribuzione.
8.5 Agli amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio del proprio ufficio.	8.5 Agli amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio del proprio ufficio.
8.6 L’Organo amministrativo dura in carica per il periodo stabilito alla nomina e, comunque, per	8.6 L’Organo amministrativo dura in carica per il periodo stabilito alla nomina e, comunque,

non oltre tre esercizi ed i componenti sono rieleggibili per non più di una volta. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. 8.7 Non possono ricoprire la carica di Amministratore Unico o di componenti del Consiglio di Amministrazione (o se nominati decadono) coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice civile o da altre disposizioni normative statali applicabili e inoltre coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 13 e 13 bis della L.R. 39/1995 nonché al secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 e s.m.i.	per non oltre tre esercizi ed i componenti sono rieleggibili per non più di una volta. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. 8.7 Non possono ricoprire la carica di Amministratore Unico o di componenti del Consiglio di Amministrazione (o se nominati decadono) coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice civile o da altre disposizioni normative statali applicabili e inoltre coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 13 e 13 bis della L.R. 39/1995 nonché al secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 e s.m.i.
--	---